



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--|---|
| Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto..... | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore] |
| Dott.ssa Daniela Primicerio..... | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente denuncia che l'intermediario «*per un leggero ritardo di un pagamento [...] ha risolto i rapporti di due carte di credito segnalandomi alla CAI e costringendomi al saldo immediato*», a seguito del quale, peraltro, è stato poi immediatamente cancellato. Lamenta, altresì, l'applicazione di interessi anatocistici su una delle due carte.

A seguito di un colloquio telefonico avuto con gli operatori della società emittente le carte, il cliente inviava a quest'ultima, in data 12 aprile 2010, lettera via fax per «*ribadire la mia manifesta e comprovata intenzione di pagare*», denunciando, altresì, di non avere mai ricevuto «*alcuna raccomandata o costituzione in mora che avrebbe potuto mettermi in guardia*». Al fine di «*evitare di essere segnalato al Crif e passato a società esterne di recupero*», il cliente



manifestava la propria disponibilità a *«pagare qualsiasi penalità o interesse di mora»*.

A fronte dello scoperto prodottosi sulle due carte di cui il ricorrente era titolare, pari rispettivamente a euro 4.517,17 ed euro 1.285,16, con lettere del 13 aprile 2010, l'emittente le carte comunicava al ricorrente *«la risoluzione con effetto immediato del suo rapporto contrattuale con la nostra società e, conseguentemente, l'annullamento del suo conto Carta personale»*. Il cliente veniva altresì avvertito che *«le informazioni relative al conto Carta saranno trasmesse in data odierna, per il correlativo trattamento, ad una delle Società di Recupero Crediti di nostra fiducia»*, e che *«i dettagli relativi al Suo conto Carta, ivi incluse le Sue generalità, saranno comunicati alla Centrale d'Allarmi Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia»*.

Replicava il ricorrente con lettera del 23 aprile 2010 per il tramite del proprio legale. Contestava, in primo luogo, il ricorrere dei presupposti per farsi luogo allo strumento della risoluzione, evidenziando, nello specifico, che il cliente *«stava regolarmente rientrando della sue esposizioni, il che del resto si evince chiaramente dai successivi e/c inviati, dove risultano essere stati da Voi ricevuti più pagamenti da parte del ricorrente, tutti andati a buon fine»*, con la conseguenza che lo strumento risolutorio è stato utilizzato *«quando il debito residuo del ricorrente ammontava a poco più di € 1.200,00»*. In ordine, invece, allo scoperto di euro 4.517,17, relativo all'altra delle carte interessate dalla risoluzione, denunciava il cliente l'inesattezza dei relativi conteggi, poiché *«detto importo [...] costituisce il risultato di una sistematica ed arbitraria applicazione nel tempo [...] di indebiti tassi di mora ed illegittimo anatocismo»*. Stante quanto precede, il ricorrente richiedeva all'intermediario *«(i) un immediato contatto [...] onde tentare di definire bonariamente l'insorta controversia (ii) l'immediata sospensione, blocco o cancellazione di qualsivoglia comunicazione e/o segnalazione in CAI o in qualsiasi altra centrale o banca dati similare (iii) l'immediata sospensione o blocco di qualsivoglia trasmissione di informazioni a presunte e non meglio indicate Società di recupero crediti (iv) l'immediato ripristino di tutti i rapporti contrattuali in essere con il ricorrente (v) l'immediata comunicazione a tutte le banche già da Voi pre-allertate di un ritorno in bonis del ricorrente (vi) l'immediato risarcimento di tutti i danni subiti e subendi [...] a causa del Vostro negligente ed irresponsabile comportamento, nella misura che ci si*



riserva di quantificare (vii) l'immediata restituzione delle somme da Voi illegittimamente addebitate a titolo di interessi di mora e di anatocismo, nella misura che ci si riserva di quantificare anche all'esito di opportuni accertamenti contabili».

A mezzo del ricorso per cui è causa, il cliente chiede *«il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e la restituzione dell'anatocismo»*. Al ricorso, peraltro, si associa la moglie del cliente, in quanto *«titolare di carta aggiuntiva per cui è andata persa la quota annuale»*.

Replica la società emittente le carte con controdeduzioni del 7 luglio 2010. Essa, in via preliminare, eccepisce l'*«incompetenza dell'ABF sulla richiesta di risarcimento dei danni lamentati per illegittima segnalazione»*, atteso che *«la richiesta risarcitoria è relativa soprattutto, se non proprio esclusivamente, ai danni patrimoniali e morali relativi alla sua segnalazione in C.A.I.»*. Nel merito delle contestazioni mosse dal cliente, osserva l'intermediario che la propria condotta è da ritenere del tutto conforme al regolamento relativo alle carte di cui il ricorrente era titolare e alle leggi vigenti sia per quanto riguarda la cessazione del rapporto che in ordine alla segnalazione del nominativo del cliente nella CAI. Per quanto concerne la posizione della moglie del ricorrente, che, come detto, si associa al ricorso per la perdita della quota annuale inerente alla carta aggiuntiva per lei emessa, evidenzia la resistente che ella *«non ha alcun titolo per richiedere, quanto meno alla nostra Società, la restituzione della quota annuale per la Carta Supplementare»*, dato che *«come risulta da entrambi i Regolamenti, il principale obbligato per tutti i pagamenti dovuti [...] in virtù delle spese sostenute con le Carte...è il Titolare della Carta Base»*. Contesta, in ogni caso, la fondatezza nel merito della richiesta restitutoria ed esclude, inoltre, di avere applicato interessi di mora, ribadendo la legittimità dei tassi applicati per la determinazione degli interessi corrispettivi. Contesta, infine, la domanda di risarcimento dei danni, in quanto il ricorrente *«non ha fornito alcuna prova degli stessi»*. Per l'insieme delle ragioni che precedono, la società emittente conclude chiedendo che il Collegio dichiari *«la propria incompetenza a decidere sulle pretese risarcitorie formulate dal ricorrente per illegittima segnalazione, dichiarando inammissibile il ricorso su tali questioni e, in ogni caso, di rigettare nel merito tutte le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto nonché sprovviste di prova, ponendo ad integrale carico del ricorrente le spese del presente procedimento»*.

DIRITTO

Si impone, in via preliminare, di prendere in esame l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società resistente nelle proprie controdeduzioni.

L'eccezione non è positivamente apprezzabile. L'oggetto della presente controversia, invero, non si esaurisce nella censura del trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione del nominativo del cliente nella CAI, bensì investe il rapporto di credito sotteso, rispetto al quale la detta iscrizione assume rilievo, se del caso, quale conseguenza dannosa. Può, quindi, ben ritenersi che la questione di cui qui si tratta rientri nell'ambito delle «*controversie relative a servizi bancari e finanziari*», espressamente attratti alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ex sez. I, § 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari adottate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009.

Respinta nei termini che precedono l'eccezione preliminare opposta da parte resistente, il ricorso introduttivo può essere esaminato nel merito.

La domanda di parte ricorrente investe, innanzitutto, il preteso danno che le sarebbe derivato dalla illegittima revoca delle carte di credito di cui era titolare con relativa iscrizione del nominativo nella CAI.

Non ravvisa il Collegio elementi per potere accogliere tale domanda. Dall'esame degli estratti conto relativi alle due carte di credito di cui il ricorrente era titolare (in dettaglio: una carta "ordinaria" e l'altra "*revolving*"), emerge che, rispetto a quella "ordinaria", si verificava un primo inadempimento nel dicembre 2009, allorquando la banca presso la quale il ricorrente aveva domiciliato i pagamenti respingeva un addebito di euro 1.657,34 per l'utilizzo della detta carta. Successivamente, ulteriori addebiti sono stati respinti e il cliente ha effettuato solo parziali pagamenti. In particolare, nella comunicazione di estratto conto del 9 aprile 2010, la società emittente invitava il cliente a «*saldare quanto dovuto per evitare la sospensione della Carta e la comunicazione dei suoi dati (anche senza successivi avvisi in caso di ulteriore ritardo nel pagamento) a sistemi di informazioni creditizie*».

Osserva il Collegio che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del foglio informativo e documento di sintesi riguardante la richiamata carta "ordinaria", «Se



sussiste un giustificato motivo, l'intermediario può recedere dal contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33, comma 3, del Codice del Consumo, dandone comunicazione al Titolare al momento della revoca o subito dopo nel più breve termine possibile. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, il recesso con effetto immediato dell'intermediario e la conseguente revoca della Carta e dei servizi ad essa collegati potranno avvenire per uno dei seguenti motivi: insolvenza, variazioni delle condizioni economiche e/o dello stato giuridico del Titolare tali da aumentare in maniera significativa il rischio di inadempimento del Titolare, revoca da parte dell'intermediario o di altre società del Gruppo di altre Carte rilasciate allo stesso Titolare, dandone comunicazione immediata al Titolare». Clausola del tutto corrispondente a quella appena sopra riportata è presente anche nel foglio informativo e documento di sintesi relativo alla carta "revolving", di cui il ricorrente era titolare.

Ora, atteso che (i) la situazione di inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'utilizzo di una delle carte si era protratta per taluni mesi a partire da dicembre 2009, (ii) l'evenienza costituiva chiaro indice di insolvenza o, comunque, della variazione delle condizioni economiche del titolare, l'emittente ha del tutto legittimamente provveduto alla revoca della carta "ordinaria" con effetto immediato. Ne derivava, pertanto, la costituzione in capo all'emittente del diritto di revocare anche l'altra carta di credito, in quanto, per un verso, l'alterazione del rapporto di fiducia determinata dall'insolvenza dei pagamenti relativi a una delle due carte di credito non può non riverberare sull'affidamento dell'emittente circa la regolarità dei pagamenti eseguiti con l'altra, e costituisce, pertanto, un giustificato motivo di recesso dal contratto ai sensi delle disposizioni citate. Per un altro verso, occorre aggiungere che tale eventualità è espressamente prevista dalla regolamentazione propria di ciascuna carta ed è dunque conforme anche alle condizioni contrattuali.

Non si ravvisano elementi illiceità o scorrettezza nemmeno per quanto concerne la segnalazione del nominativo del ricorrente alla CAI. Giova ricordare, sul punto, che l'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, prevede la trasmissione dei «*dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale [...] quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi*



relativi alle transazioni effettuate». Anche sotto questo punto di vista, la condotta della società emittente non appare censurabile sul piano della liceità, né su quello della correttezza, atteso, peraltro, che essa aveva altresì provveduto a comunicare al cliente, nel ricordato estratto conto, che, a fronte del mancato pagamento delle somme dovute, avrebbe trasmesso le relative informazioni ai «sistemi di informazioni creditizie».

L'infondatezza delle censure mosse alla condotta dell'emittente assorbe ogni considerazione relativa alla domanda di risarcimento del danno.

Parimenti infondata è la richiesta di restituzione della quota annuale della carta supplementare rilasciata alla moglie del ricorrente. A prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione attiva del ricorrente a far valere tale doglianza, resta l'assorbente rilievo che il regolamento relativo al tipo di carta in questione contempla il diritto del cliente «*al rimborso della parte di quota annuale relativa al residuo periodo di riferimento*» limitatamente alle ipotesi in cui egli eserciti il diritto di recesso dal rapporto in essere con l'emittente. Non è questo il caso.

Quanto, infine, alla domanda di restituzione degli interessi anatocistici che il ricorrente ritiene di avere versato relativamente alla carta "*revolving*" nel corso degli ultimi 7 anni, essa si appalesa generica e del tutto sprovvista di supporto probatorio, stante l'impossibilità di accertare la circostanza lamentata sulla base della documentazione versata agli atti della controversia e degli approfondimenti istruttori disposti dal Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE